



Non è quindi ancora garantita al minorenni una effettiva partecipazione nei procedimenti che lo riguardano, sebbene in Italia sia in vigore già dal 1 novembre 2003 la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo 25/1/1996)<sup>42</sup>.

Pertanto, dettagliando quanto già evidenziato dal Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda**:

- 1. Al Ministero della Giustizia** di attuare pienamente gli articoli 39 e 40 della Legge 149/2001 realizzando una raccolta dati che consenta, per l'adozione nazionale e internazionale, il monitoraggio dei singoli casi nel tempo, sia per i minorenni, sia per il profilo degli adottanti, tra cui la differenza di età tra genitori e minorenni adottati; e rendere noto, con aggiornamento trimestrale, il numero delle persone di età minore adottabili e non ancora adottate e il tempo di attesa sia dei bambini che delle coppie;
- 2. Al Ministero della Giustizia e a tutti gli operatori del diritto**, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di effettività della difesa, di uniformare la prassi relativa all'ascolto dei minorenni e disciplinare i requisiti e le procedure per la nomina dell'avvocato del minorenni in tutti i procedimenti di adottabilità e in quelli relativi alla responsabilità dei genitori;
- 3. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** in sinergia con il Ministero della Giustizia e la CAI di attivare un monitoraggio dello stato di benessere dei minorenni adottati.

### 3. SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI PERSONE DI ETÀ MINORE



- 26.** Al fine di garantire il diritto del minorenni a mantenere relazioni personali con entrambi i genitori e alla luce della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minorenni, il Comitato raccomanda allo Stato Italiano di considerare la possibilità di modificare le disposizioni del Codice penale che configurano come reato la sottrazione internazionale di minorenni, al fine di facilitare al genitore che abbia sottratto illecitamente il minorenni alla famiglia il ritorno in Italia insieme al minorenni stesso.

*CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 26*

A livello penale in Italia la normativa in materia di sottrazione internazionale di minorenni è disciplinata dagli artt. 574 e 574 bis c.p.. Tali norme sono contenute nel Capo IV, Titolo XI del Libro Secondo, recante "Dei delitti contro l'assistenza familiare", il che fa sì che il bene giuridico tutelato sia il diritto del genitore esercente la responsabilità genitoriale o di chi esercita la vigilanza o la custodia sul minorenni.

Allo scopo di riformare la materia, negli ultimi anni sono stati presentati diversi disegni di legge, in parte già citati nei precedenti Rapporti CRC, tutti recanti analogo contenuto<sup>43</sup>. Gli stessi si propongono l'abrogazione degli artt. 574 e 574 bis c.p. e l'introduzione dell'art. 605 bis c.p. "Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci" che, ricompreso nell'ambito dei "delitti contro la libertà personale", avrebbe l'effetto di riconoscere il minorenni come effettivo "soggetto di diritto" e beneficiario di tutela.

<sup>42</sup> DDL n. 1867 presentato in Senato in data 8 aprile 2015, assegnato alla 2ª Commissione Permanente Giustizia, ma non ancora esaminato; DDL n. 247, presentato in Senato in data 11 aprile 2018, poi ritirato in data 18 luglio 2018; DDL S. 692, presentato in Senato in data 19 luglio 2018, assegnato alla 2ª Commissione Permanente Giustizia e non ancora esaminato. Si citi anche il DDL n. 611, che si discosta solo in minima parte dai precedenti, presentato in Senato il 7 maggio 2013, non ancora esaminato in Commissione.

<sup>42</sup> La Legge di ratifica è la n.77 del 20 marzo 2003.



L'innovazione normativa proposta, prevedendo pene edittali più elevate rispetto a quelle di cui all'art. 574 bis c.p., avrebbe il pregio di consentire di procedere al fermo e all'arresto dell'indagato, nonché di poter ricorrere sul piano investigativo allo strumento delle intercettazioni telefoniche, un potenziale valido ausilio al fine di ottenere il rintraccio della persona di età minore.

Volendo e dovendo tener conto della raccomandazione del Comitato ONU in materia, non si può tuttavia non rilevare come l'inasprimento delle pene e la procedibilità d'ufficio (per vero già prevista ai sensi dell'art. 574 bis c.p.) che rende impossibile per il *left-behind parent* ottenere l'estinzione del reato commesso dal sottrattore, potrebbero avere il grave effetto di indurre le Autorità dello Stato rifugio a negare il rimpatrio del minore per impossibilità del genitore che ne ha la custodia effettiva di far rientro nel Paese di residenza abituale insieme al figlio, e in ogni caso potrebbero indurre lo stesso *abductor* a rinunciare al rientro volontario proprio e della persona di età minore nel Paese d'origine nel timore di essere sottoposto a processo. Una soluzione maggiormente apprezzabile e almeno parzialmente in linea con la raccomandazione del Comitato ONU, anche se non sufficientemente efficace ai fini del rientro spontaneo dell'*abductor*, appare invece quella proposta con DDL n. 2863<sup>44</sup>, che coniuga la funzione deterrente perseguita attraverso la previsione di pene più elevate per il reato che configura come "sottrazione e trattenimento di minore all'estero" e colloca all'art. 605 bis c.p., con la possibilità di ridurre fino alla metà la pena dell'imputato nell'ipotesi in cui lo stesso si adoperi concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà e cessi il trattenimento all'estero, oppure aiuti concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la localizzazione della persona di età minore sottratta, l'individuazione dei responsabili e il ritorno del minore stesso.

Utile infine appare essere la previsione di cui al medesimo DDL di nuclei specializzati nelle indagini relative ai delitti di sottrazione internazionale di persone di età minore, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni che già a vario titolo oggi si occupano del tema.

Alla luce della raccomandazione del Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda:**

- 1. Al Parlamento** di assumere ogni iniziativa utile a riformare il reato di sottrazione internazionale di minorenni attualmente contemplato dall'art. 574 bis c.p., introducendo ipotesi di riduzione della pena o di non punibilità in caso di effettiva restituzione della persona di età minore da parte del sottrattore entro breve tempo, prevedendo tuttavia la possibilità per tale ipotesi criminosa di ricorrere alle intercettazioni telefoniche e ambientali, alle misure restrittive della libertà personale e alla misura preventiva della custodia cautelare.

<sup>44</sup> DDL S. 2863 – XVII Legislatura, presentato in data 21 giugno 2017, assegnato alla 2ª Commissione Permanente Giustizia e non ancora esaminato.